



**Legge
sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione
(LOGA)**

Modifica del ...

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹,
decreta:

I

La legge del 21 marzo 1997² sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione
è modificata come segue:

Art. 20 cpv. 2

² Se si tratta di prendere decisioni o statuire su ricorsi, si applicano le disposizioni
sulla ricsuazione della legge federale del 20 dicembre 1968³ sulla procedura ammini-
strativa (PA).

Art. 57h^{bis} cpv. 1, frase introduttiva, 2, 3 e 4

¹ I dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione ai sensi della legge
federale del 25 settembre 2020⁴ sulla protezione dei dati (LPD), e i dati concernenti
persone giuridiche, compresi quelli degni di particolare protezione ai sensi dell’arti-
colo 57q^{bis} della presente legge, possono essere trattati nei sistemi di gestione degli
affari allo scopo di:

² L’accesso a dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione ai sensi
della LPD, e ai dati concernenti persone giuridiche, compresi quelli degni di partico-
lare protezione ai sensi dell’articolo 57q^{bis} della presente legge, può essere concesso
ad altre autorità federali e a servizi esterni all’Amministrazione federale, a condizione
che esista la base legale necessaria per la comunicazione.

RS

- 1 FF ...
- 2 RS 172.010
- 3 RS 172.021
- 4 RS 235.1

³ I sistemi di gestione degli affari possono contenere dati personali degni di particolare protezione ai sensi della LPD e dati concernenti persone giuridiche degni di particolare protezione ai sensi dell'articolo 57q^{bis} della presente legge, nella misura in cui siano desumibili dalla corrispondenza o risultino dalla natura di un affare o di un documento.

⁴ L'accesso a dati personali degni di particolare protezione ai sensi della LPD e ai dati concernenti persone giuridiche degni di particolare protezione ai sensi dell'articolo 57q^{bis} della presente legge può essere concesso soltanto alle persone che ne necessitano per adempiere i propri compiti.

Art. 57j cpv. 2

² Il trattamento dei dati secondo la presente sezione può comprendere anche dati personali degni di particolare protezione ai sensi della LPD e dati concernenti persone giuridiche degni di particolare protezione ai sensi dell'articolo 57q^{bis} della presente legge.

Titolo prima dell'art. 57q^{bis}

Sezione 3: Protezione di dati concernenti persone giuridiche

Art. 57q^{bis} Dati concernenti persone giuridiche degni di particolare protezione

I dati concernenti persone giuridiche degni di particolare protezione sono i dati relativi a perseguimenti e sanzioni di natura amministrativa e penale.

Art. 57r Trattamento di dati concernenti persone giuridiche

¹ Gli organi federali possono trattare dati concernenti persone giuridiche soltanto se lo prevede una base legale.

² Possono trattare dati concernenti persone giuridiche degni di particolare protezione soltanto se lo prevede una legge in senso formale.

³ Per il trattamento di dati concernenti persone giuridiche degni di particolare protezione è sufficiente una base legale figurante in una legge in senso materiale se:

- a. il trattamento è indispensabile per l'adempimento di un compito stabilito in una legge in senso formale; e
- b. lo scopo del trattamento non comporta rischi particolari per i diritti fondamentali della persona giuridica interessata.

⁴ In deroga ai capoversi 1-3, gli organi federali possono trattare dati personali se:

- a. il Consiglio federale ha autorizzato il trattamento poiché i diritti delle persone giuridiche interessate non sono pregiudicati;
- b. la persona giuridica interessata ha dato, nel caso specifico, il suo consenso al trattamento oppure ha reso i suoi dati personali accessibili a chiunque e non si è opposta espressamente al trattamento; o

- c. il trattamento è necessario per proteggere la vita o l'integrità fisica di un terzo e non è possibile ottenere il consenso della persona giuridica interessata entro un termine ragionevole.

Art. 57^{bis} Trattamento automatizzato di dati nell'ambito di sistemi pilota

¹ Il Consiglio federale può autorizzare il trattamento automatizzato di dati concernenti persone giuridiche degni di particolare protezione prima dell'entrata in vigore di una legge in senso formale se:

- a. i compiti che richiedono tale trattamento sono disciplinati in una legge in senso formale già in vigore;
- b. sono prese misure sufficienti per ridurre al minimo l'ingerenza nei diritti fondamentali della persona giuridica interessata; e
- c. per l'attuazione pratica del trattamento è imprescindibile una fase sperimentale prima dell'entrata in vigore della legge formale, in particolare per ragioni tecniche.

² Un sistema pilota è imprescindibile se è adempiuta una delle seguenti condizioni:

- a. l'adempimento di un compito richiede innovazioni tecniche di cui devono dapprima essere valutati gli effetti;
- b. l'adempimento di un compito richiede importanti misure organizzative o tecniche la cui efficacia deve dapprima essere esaminata, in particolare in caso di collaborazione tra organi della Confederazione e dei Cantoni;
- c. l'adempimento di un compito richiede che i dati concernenti persone giuridiche siano accessibili mediante procedura di richiamo.

³ Il Consiglio federale disciplina il trattamento di dati automatizzato in un'ordinanza.

⁴ L'organo federale competente presenta un rapporto di valutazione al Consiglio federale al più tardi due anni dopo la messa in opera del sistema pilota. Nel rapporto propone la continuazione o l'interruzione del trattamento.

⁵ Il trattamento automatizzato di dati personali deve in ogni caso essere interrotto se entro cinque anni dalla messa in opera del sistema pilota non è entrata in vigore una legge in senso formale che prevede la pertinente base legale.

Art. 57s cpv. 1, 3, frase introduttiva, lett. b^{bis} e b^{ter}, 4, frase introduttiva, 5 primo periodo nonché 6 lett. a e b

¹ Gli organi federali possono comunicare dati concernenti persone giuridiche soltanto se sussiste una base legale.

³ In deroga ai capoversi 1 e 2, gli organi federali possono, in singoli casi, comunicare dati concernenti persone giuridiche se una delle seguenti condizioni è adempiuta:

- b^{bis}. la comunicazione dei dati è necessaria per proteggere la vita o l'integrità fisica di un terzo e non è possibile ottenere il consenso della persona giuridica interessata entro un termine ragionevole;

b^{ter}. la persona giuridica interessata ha reso i suoi dati accessibili a chiunque e non si è opposta espressamente alla comunicazione; o

⁴ Nel quadro dell'informazione del pubblico, gli organi federali possono inoltre comunicare dati concernenti persone giuridiche d'ufficio o in virtù della legge del 17 dicembre 2004⁵ sulla trasparenza (LTras) se:

⁵ *Concerne soltanto il testo tedesco*

⁶ Gli organi federali rifiutano la comunicazione, la limitano o la vincolano a oneri, se lo esige:

- a. *concerne soltanto il testo francese*
- b. *concerne soltanto il testo francese*

Art. 57^sbis Rapporto con la protezione dei dati concernenti persone giuridiche in atti normativi speciali

¹ Se un atto normativo speciale contiene disposizioni relative alla protezione dei dati personali ma non sulla protezione dei dati concernenti persone giuridiche, le disposizioni relative alla protezione dei dati personali si applicano anche ai dati concernenti persone giuridiche.

² Le disposizioni del diritto speciale non si applicano ai dati concernenti persone giuridiche se:

- a. riguardano la protezione dei dati adeguata per la comunicazione dei dati all'estero; o
- b. la vigilanza dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza.

³ Il Consiglio federale disciplina l'applicabilità delle disposizioni relative alla sicurezza dei dati personali ai dati concernenti persone giuridiche.

Art. 57^ster Trattamento da parte di un responsabile

¹ Il trattamento di dati concernenti persone giuridiche può essere affidato a un responsabile del trattamento per contratto o per legge se:

- a. questi effettua soltanto i trattamenti che l'organo federale titolare del trattamento avrebbe il diritto di effettuare; e
- b. nessun obbligo legale o contrattuale di serbare il segreto lo vieta.

² Il responsabile del trattamento può affidare il trattamento a un terzo soltanto previa autorizzazione dell'organo federale titolare del trattamento

³ Il responsabile del trattamento può far valere gli stessi motivi giustificativi dell'organo federale titolare del trattamento.

Art. 57s^{quater} Offerta di documenti all'Archivio federale

¹ Conformemente alla legge federale del 26 giugno 1998⁶ sull'archiviazione, gli organi federali offrono all'Archivio federale i dati concernenti persone giuridiche di cui non necessitano più in modo permanente.

² L'organo federale distrugge i dati concernenti persone giuridiche che l'Archivio federale ha designato come non aventi valore archivistico, salvo che tali dati:

- a. siano resi anonimi;
- b. debbano essere conservati a titolo di prova, per misura di sicurezza o per salvaguardare un interesse degno di protezione della persona giuridica interessata.

Art. 57s^{quinquies} Trattamento di dati per scopi impersonali

¹ Gli organi federali hanno il diritto di trattare dati concernenti persone giuridiche per scopi impersonali, in particolare nei settori della ricerca, della pianificazione o della statistica, se:

- a. rendono anonimi i dati non appena lo scopo del trattamento lo permette;
- b. comunicano a privati i dati concernenti persone giuridiche degni di particolare protezione soltanto in una forma che non permetta d'identificare le persone giuridiche interessate;
- c. il destinatario trasmette a terzi i dati soltanto con l'autorizzazione dell'organo federale che glieli ha comunicati; e
- d. i risultati sono pubblicati soltanto in una forma che non permetta d'identificare le persone giuridiche interessate.

² Gli articoli 57r capoverso 2 e 57s capoversi 1 e 2 non sono applicabili.

Art. 57t Diritto d'accesso

¹ Ogni persona giuridica può domandare all'organo federale titolare del trattamento se dati che la concernono sono oggetto di trattamento.

² Alla persona giuridica interessata sono fornite le informazioni necessarie affinché possa far valere i suoi diritti secondo l'articolo 57v e sia garantito un trattamento trasparente dei dati. In ogni caso le sono fornite le informazioni seguenti:

- a. i dati di contatto dell'organo federale titolare del trattamento;
- b. i dati trattati in quanto tali;
- c. lo scopo del trattamento;
- d. la durata di conservazione dei dati;
- e. le informazioni disponibili sulla provenienza dei dati che non sono stati raccolti presso la persona giuridica interessata

- f. se del caso, i destinatari o le categorie di destinatari cui sono comunicati dati nonché lo Stato o l'organismo internazionale nel caso in cui i dati sono comunicati all'estero.

³ L'organo federale titolare del trattamento è obbligato a fornire le informazioni richieste anche se ha affidato il trattamento dei dati a un responsabile del trattamento.

⁴ Nessuna persona giuridica può rinunciare preventivamente al diritto d'accesso.

⁵ L'organo federale titolare del trattamento fornisce gratuitamente le informazioni.

⁶ Il Consiglio federale disciplina le modalità del diritto d'accesso, la competenza in caso di trattamento congiunto dei dati, i termini nonché le eccezioni alla gratuità, segnatamente se l'informazione richiede un onere sproporzionato.

Art. 57u Restrizione del diritto d'accesso

¹ L'organo federale titolare del trattamento può rifiutare, limitare o differire l'informazione se:

- a. lo prevede una legge in senso formale;
- b. lo esigono interessi preponderanti di terzi; o
- c. la domanda d'accesso è manifestamente infondata, segnatamente se persegue uno scopo contrario alla protezione dei dati, o se è querulosa.

² L'organo federale titolare del trattamento può inoltre rifiutare, limitare o differire l'informazione se:

- a. lo esige un interesse pubblico preponderante, in particolare la sicurezza interna o esterna della Svizzera, o
- b. la fornitura delle informazioni rischia di compromettere un'indagine, un'istruzione o un procedimento giudiziario o amministrativo.

³ L'organo federale titolare del trattamento indica il motivo per cui rifiuta, limita o differisce l'informazione.

Art. 57v Diritti e procedura

¹ Ogni persona giuridica che ha un interesse degno di protezione può esigere che l'organo federale titolare del trattamento:

- a. si astenga dal trattamento illecito dei pertinenti dati;
- b. elimini le conseguenze di un trattamento illecito;
- c. accerti il carattere illecito del trattamento.

² La persona giuridica può in particolare esigere che l'organo federale:

- a. rettifichi, cancelli o distrugga i pertinenti dati;
- b. comunichi a terzi o pubblici la sua decisione, in particolare la rettifica, la cancellazione, la distruzione dei dati o la menzione del carattere contestato dei dati secondo il capoverso 4.

³ Invece di cancellare o distruggere i dati, l'organo federale ne limita il trattamento se:

- a. la persona giuridica interessata contesta l'esattezza dei dati ma né la loro esattezza né la loro inesattezza possono essere accertate;
- b. lo esigono interessi preponderanti di terzi;
- c. lo esige un interesse pubblico preponderante, in particolare la salvaguardia della sicurezza interna o esterna della Svizzera; o
- d. la cancellazione o la distruzione dei dati rischia di compromettere un'indagine, un'istruzione o un procedimento amministrativo o giudiziario.

⁴ Se non possono essere accertate né l'esattezza né l'inesattezza dei dati, l'organo federale aggiunge agli stessi una menzione che ne indica il carattere contestato.

⁵ La rettifica, cancellazione o distruzione di dati non può essere chiesta in riferimento a fondi di biblioteche, istituti d'insegnamento, musei, archivi accessibili al pubblico e altre istituzioni pubbliche della memoria collettiva. La persona giuridica che rende verosimile un interesse preponderante può chiedere che l'istituzione limiti l'accesso ai dati contestati. I capoversi 3 e 4 non sono applicabili.

⁶ La procedura è retta dalla PA⁷. Le eccezioni previste dagli articoli 2 e 3 PA non sono applicabili.

Art. 57w Procedura in caso di comunicazione di documenti ufficiali che contengono dati concernenti persone giuridiche

Se è in corso una procedura ai sensi della LTras⁸ concernente l'accesso a documenti ufficiali che contengono dati concernenti persone giuridiche, la persona giuridica interessata può, in tale procedura, far valere i diritti che le spettano in virtù dell'articolo 57v in riferimento ai documenti oggetto della procedura di accesso.

Art. 57x Rapporto con il diritto procedurale federale

¹ La protezione dei dati concernenti persone giuridiche nel quadro delle procedure è disciplinata dal diritto procedurale federale. Si applica l'articolo 57s^{bis}. Alle procedure amministrative di prima istanza si applicano gli articoli 57q^{bis}–57w.

² L'accesso ai registri pubblici relativi ai rapporti di diritto privato e i diritti delle persone interessate sono disciplinati dalla legislazione speciale del diritto federale.

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

⁷ RS 172.021

⁸ RS 152.3

Allegato
(cifra II)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 21 marzo 1997⁹ sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna

Art. 23a cpv. 4

⁴ Il diritto d'accesso e il diritto di far rettificare i dati si fondano sugli articoli 57*t* e 57*v* capoverso 2 lettera a LOGA¹⁰ nonché sugli articoli 25 e 41 capoverso 2 lettera a LPD¹¹.

2. Legge federale del 25 settembre 2015¹² sulle attività informative

Art. 63 cpv. 1 e 4

¹ Il diritto d'accesso ai sistemi d'informazione PES, Portale OSINT e Quattro P, ai dati amministrativi di GEVER SIC, nonché ai dati dei sistemi di memorizzazione di cui agli articoli 36 capoverso 5 e 58 è retto dagli articoli 57*t* e 57*u* della legge del 21 marzo 1997¹³ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) nonché dalla LPD¹⁴.

⁴ Non appena viene meno l'interesse al mantenimento del segreto, ma al più tardi allo scadere della durata di conservazione dei dati, il SIC fornisce al richiedente le informazioni chieste in virtù dell'articolo 57*t* LOGA o della LPD purché ciò non comporti un onere di lavoro eccessivo.

3. Legge federale del 18 dicembre 2020¹⁵ sulla sicurezza delle informazioni

Art. 69 cpv. 2

² La restrizione del diritto d'accesso è retta dall'articolo 57*u* LOGA¹⁶.

- ⁹ RS 120
- ¹⁰ RS 172.010
- ¹¹ RS 235.1
- ¹² RS 121
- ¹³ RS 172.010
- ¹⁴ RS 235.1
- ¹⁵ RS 128
- ¹⁶ RS 172.010

Art. 70 cpv. 2

² Nel sistema d'informazione possono essere trattati dati degni di particolare protezione secondo gli articoli 57q^{bis} LOGA¹⁷ e 5 lettera c LPD¹⁸, sempre che sia necessario per l'esecuzione della procedura di sicurezza relativa alle aziende.

Art. 75 cpv. 4

4 In caso di indizi concreti di usurpazione d'identità o di utilizzazione non autorizzata di elementi di indirizzo, le persone interessate devono essere informate. È fatto salvo l'articolo 20 LPD¹⁹. Questa riserva si applica per analogia alle persone giuridiche.

4. Legge federale del 20 giugno 2003²⁰ sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo

Art. 4 cpv. 2

² Nel sistema d'informazione possono essere trattati dati degni di particolare protezione giusta l'articolo 57q^{bis} della legge del 21 marzo 1997²¹ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) e l'articolo 5 lettera c della legge federale del 25 settembre 2020²² sulla protezione dei dati (LPD), nella misura in cui ciò sia indispensabile all'adempimento dei compiti di cui all'articolo 3 della presente legge.

Art. 6

¹ Le richieste d'accesso ai dati personali (art. 57i LOGA²³ e 25 LPD²⁴) e di rettifica (art. 57v cpv. 2 lett. a LOGA e 41 cpv. 2 lett. a LPD) vanno indirizzate alla SEM.

² I ricorsi sono retti dagli articoli 57v LOGA o 41 LPD; vanno indirizzati alla SEM.

Art. 7 cpv. 2

² Si accerta dell'esattezza dei dati personali da essa trattati.

¹⁷ RS 172.010

¹⁸ RS 235.1

¹⁹ RS 235.1

²⁰ RS 142.51

²¹ RS 172.010

²² RS 235.1

²³ RS 172.010

²⁴ RS 235.1

5. Legge del 22 giugno 2001²⁵ sui documenti d'identità

Art. 10

Il trattamento di dati nell'ambito della presente legge è retto dagli articoli 57^q^{bis}–57^x della legge del 21 marzo 1997²⁶ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione e dalla legge federale del 25 settembre 2020²⁷ sulla protezione dei dati.

6. Legge del 26 giugno 1998²⁸ sull'archiviazione

Art. 1 cpv. 1 lett. b

¹ La presente legge disciplina l'archiviazione di documenti:

- b. del Consiglio federale, dell'Amministrazione federale conformemente all'articolo 2 della legge federale del 21 marzo 1997²⁹ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA), nonché delle formazioni dell'esercito;

Art. 15 cpv. 1, primo periodo

² La fornitura di informazioni e la concessione della consultazione sono rette dagli articoli 57^t e 57^u LOGA³⁰ e dalle disposizioni della legge federale del 25 settembre 2020³¹ sulla protezione dei dati. ...

7. Legge del 17 dicembre 2004³² sulla trasparenza

Art. 3 cpv. 2, secondo periodo

² ... Se il richiedente è una persona giuridica, l'accesso ai documenti ufficiali che contengono suoi dati è retto dagli articoli 57^t e 57^u della legge del 21 marzo 1997³³ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA).

25 RS 143.1
26 RS 172.010
27 RS 235.1
28 RS 152.1
29 RS 172.010
30 RS 172.010
31 RS 235.1
32 RS 152.3
33 RS 172.010

Art. 9 cpv. 2, primo periodo

² Se la domanda di accesso concerne documenti ufficiali che non possono essere resi anonimi, ai dati personali si applica l'articolo 36 LPD³⁴ e ai dati concernenti persone giuridiche l'articolo 57s LOGA³⁵. ...

8. Legge del 18 giugno 2004³⁶ sulle pubblicazioni ufficiali

Art. 16b cpv. 1

¹ Le pubblicazioni secondo la presente legge possono contenere dati personali; possono in particolare contenere anche dati degni di particolare protezione secondo gli articoli 57q^{bis} della legge del 21 marzo 1997³⁷ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione e 5 lettera c della legge federale del 25 settembre 2020³⁸ sulla protezione dei dati, sempre che questo sia necessario per una pubblicazione prevista in una legge federale.

9. Legge federale del 17 marzo 2023³⁹ concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità

Art. 15 cpv. 1 lett. g e 3 lett. a

¹ I progetti pilota possono essere eseguiti se sono adempiute le seguenti condizioni:

- g. tutte le persone interessate dal progetto pilota, in particolare sotto il profilo del trattamento dei dati personali o dei dati concernenti persone giuridiche, hanno dato il proprio consenso e possono revocarlo in qualsiasi momento.

³ Durante lo svolgimento del progetto pilota, negli ambiti di cui al capoverso 1 lettera c è possibile derogare a disposizioni di leggi od ordinanze applicabili, se:

- a. lo scopo del progetto pilota lo richiede, in particolare perché è indispensabile trattare dati personali o dati concernenti persone giuridiche non anonimizzati;
e

³⁴ RS 235.1

³⁵ RS 172.010

³⁶ RS 170.512

³⁷ RS 172.010

³⁸ RS 235.1

³⁹ RS 172.019

10. Legge del 17 giugno 2005⁴⁰ sul Tribunale federale

Art. 25b, rubrica, e cpv. 1

Protezione dei dati

¹ Gli articoli 57h–57x della legge federale del 21 marzo 1997⁴¹ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione si applicano per analogia al Tribunale federale.

11. Legge del 17 giugno 2005⁴² sul Tribunale amministrativo federale

Art. 27b, rubrica, e cpv. 1

Protezione dei dati

¹ Gli articoli 57h–57x della legge federale del 21 marzo 1997⁴³ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione si applicano per analogia al Tribunale amministrativo federale.

12. Legge del 20 marzo 2009⁴⁴ sul Tribunale federale dei brevetti

Art. 5a, rubrica, e cpv. 1

Protezione dei dati

¹ Gli articoli 57h–57x della legge federale del 21 marzo 1997⁴⁵ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione si applicano per analogia al Tribunale federale dei brevetti.

13. Legge del 19 marzo 2010⁴⁶ sull'organizzazione delle autorità penali

Art. 18a Protezione dei dati

Gli articoli 57h–57x della legge federale del 21 marzo 1997⁴⁷ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione si applicano per analogia al Ministero pubblico della Confederazione.

⁴⁰ RS 173.110

⁴¹ RS 172.010

⁴² RS 173.32

⁴³ RS 172.010

⁴⁴ RS 173.41

⁴⁵ RS 172.010

⁴⁶ RS 173.71

⁴⁷ RS 172.010

Art. 62a, rubrica, e cpv. 1

Protezione dei dati

¹ Gli articoli 57h–57x della legge federale del 21 marzo 1997⁴⁸ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione si applicano per analogia al Tribunale penale federale.

14. Legge federale del 25 settembre 2020⁴⁹ sulla protezione dei dati

Art. 71

Abrogato

15. Codice penale⁵⁰

Art. 349a, frase introduttiva

Le autorità federali competenti hanno il diritto di comunicare dati personali soltanto se esiste una base legale secondo l'articolo 57s capoversi 1 e 2 della legge del 21 marzo 1997⁵¹ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione, l'articolo 36 capoverso 1 della legge federale del 25 settembre 2020⁵² sulla protezione dei dati oppure se:

16. Legge federale del 13 giugno 2008⁵³ sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione

Art. 7 cpv. 1

Il diritto d'accesso è retto dagli articoli 57t e 57u della legge del 21 marzo 1997⁵⁴ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione e dagli articoli 25 e 26 della legge federale del 25 settembre 2020⁵⁵ sulla protezione dei dati (LPD).

⁴⁸ RS 172.010

⁴⁹ RS 235.1

⁵⁰ RS 311.0

⁵¹ RS 172.010

⁵² RS 235.1

⁵³ RS 361

⁵⁴ RS 172.010

⁵⁵ RS 235.1

17. Legge del 4 ottobre 1991⁵⁶ sui PF

Art. 36a cpv. 1, primo periodo

¹ Il Consiglio dei PF, i PF e gli istituti di ricerca gestiscono ognuno un sistema d'informazione concernente il personale nel quale possono essere trattati anche dati degni di particolare protezione.

Art. 36b cpv. 1 e cpv. 5, secondo periodo

¹ Ogni PF dispone di un sistema d'informazione per la gestione dei dati dei candidati, degli studenti, dei dottorandi e degli uditori nel quale possono essere trattati anche dati degni di particolare protezione.

⁵ I dati degni di particolare protezione possono essere comunicati mediante procedura di richiamo unicamente ai servizi competenti per la gestione degli studi in seno a ogni PF.

Art. 36c

¹ Nell'ambito di progetti di ricerca i PF e gli istituti di ricerca possono trattare dati personali, inclusi dati degni di particolare protezione, se necessario per il progetto di ricerca.

² Garantiscono l'osservanza degli articoli 57q^{bis}–57x della legge del 21 marzo 1997⁵⁷ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) e delle disposizioni della legge federale del 25 settembre 2020⁵⁸ sulla protezione dei dati (LPD).

Art. 36f

¹ Per lo sviluppo, l'impiego e la valutazione di metodi d'insegnamento che fanno uso di tecnologie dell'informazione, i PF e gli istituti di ricerca possono trattare dati personali, inclusi dati degni di particolare protezione.

² Garantiscono l'osservanza degli articoli 57q^{bis}–57x LOGA⁵⁹ e delle disposizioni della LPD⁶⁰

⁵⁶ RS 414.110

⁵⁷ RS 172.010

⁵⁸ RS 235.1

⁵⁹ RS 172.010

⁶⁰ RS 235.1

18. Legge del 9 ottobre 1992⁶¹ sulla statistica federale

Art. 7 cpv. 2, secondo periodo

² ... Giusta l'articolo 19 della presente legge, l'articolo 57^{squinquies} della legge del 21 marzo 1997⁶² sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) e l'articolo 39 della legge federale del 25 settembre 2020⁶³ sulla protezione dei dati (LPD), i dati che sottostanno all'obbligo legale del segreto non possono essere comunicati.

Art. 10 cpv. 5, secondo periodo

⁵ ... Giusta l'articolo 19 della presente legge, l'articolo 57^{squinquies} LOGA⁶⁴ e l'articolo 39 LPD⁶⁵, l'Ufficio federale non può comunicare questi dati.

Art. 16 cpv. 1, secondo periodo

¹ ... Per i dati personali e i dati concernenti persone giuridiche valgono inoltre le disposizioni della LOGA⁶⁶ e della LPD⁶⁷ relative al trattamento per scopi di ricerca, pianificazione e statistica.

19. Legge del 5 ottobre 2007⁶⁸ sulla geoinformazione

Art. 11 cpv. 1, primo periodo

¹ Gli articoli 57^{q^{bis}}–57^x della legge del 21 marzo 1997⁶⁹ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione e la legge federale del 25 settembre 2020⁷⁰ sulla protezione dei dati si applicano ai geodati di base di diritto federale. ...

20. Legge federale del 3 ottobre 2008⁷¹ sui sistemi d'informazione militari e su altri sistemi d'informazione nel DDPS

Art. 1 cpv. 1, frase introduttiva e cpv. 3

¹ La presente legge disciplina il trattamento di dati personali e di dati concernenti persone giuridiche (dati), compresi i dati degni di particolare protezione, nei sistemi d'in-

⁶¹ RS 431.01

⁶² RS 172.010

⁶³ RS 235.1

⁶⁴ RS 172.010

⁶⁵ RS 235.1

⁶⁶ RS 172.010

⁶⁷ RS 235.1

⁶⁸ RS 510.62

⁶⁹ RS 172.010

⁷⁰ RS 235.1

⁷¹ RS 510.91

formazione e nell'ambito dell'impiego di mezzi di sorveglianza dell'esercito e del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) da parte di:

³ Per quanto la presente legge non contenga norme sulla protezione dei dati, sono applicabili gli articoli 57^q^{bis}–57^x della legge del 21 marzo 1997⁷² sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) e la legge federale del 25 settembre 2020⁷³ sulla protezione dei dati (LPD).

Art. 2a cpv. 1 lett. b e c

¹ Gli organi responsabili secondo la presente legge possono trattare, a fini di controllo, i dati biometrici delle persone autorizzate ad accedere:

- b. ai sistemi d'informazione per mezzo dei quali sono trattati dati degni di particolare protezione o informazioni classificate SEGRETO o CONFIDENZIALE;
- c. alle infrastrutture elettroniche mobili e fisse per mezzo delle quali sono trattati dati degni di particolare protezione o informazioni classificate SEGRETO o CONFIDENZIALE.

Art. 6 lett. b

Nell'ambito della cooperazione con autorità e comandi militari di altri Paesi nonché con organizzazioni internazionali, le autorità e i comandi militari competenti sono autorizzati a trattare dati e in particolare a comunicarli mediante procedura di richiamo, se ciò:

- b. è previsto dalle disposizioni d'esecuzione emanate dal Consiglio federale relative alla presente legge o da un trattato internazionale concluso dal Consiglio federale, sempre che né secondo la LOGA⁷⁴ né secondo la LPD⁷⁵ per il trattamento di tali dati sia necessaria una base legale figurante in una legge in senso formale

Art. 186 cpv. 1 lett. b e cpv. 3

¹ Per ogni sistema d'informazione il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie riguardo:

- b. ai dati trattati che non sono degni di particolare protezione;

³ Nell'ambito della politica estera e della politica di sicurezza il Consiglio federale può concludere trattati internazionali sul trattamento transfrontaliero di dati, sempre che secondo la LOGA⁷⁶ e la LPD⁷⁷ non sia necessaria una base legale figurante in una legge in senso formale.

⁷² RS 172.010

⁷³ RS 235.1

⁷⁴ RS 172.010

⁷⁵ RS 235.1

⁷⁶ RS 172.010

⁷⁷ RS 235.1

21. Legge del 28 giugno 1967⁷⁸ sul Controllo delle finanze

Art. 10 cpv. 3, periodi primo e secondo

³ Le unità amministrative della Confederazione accordano al Controllo federale delle finanze il diritto di accedere mediante procedura di richiamo ai dati, inclusi quelli personali, necessari per lo svolgimento della vigilanza finanziaria. All'occorrenza il diritto d'accesso comprende pure dati degni di particolare protezione.

22. Legge del 18 marzo 2005⁷⁹ sulle dogane

Art. 38 cpv. 2

² Può rendere decisioni di tassazione sotto forma di decisioni individuali automatizzate.

23. Legge del 12 giugno 2009⁸⁰ sull'IVA

Art. 76 cpv. 3, frase introduttiva

³ Per l'adempimento dei compiti legali indicati qui appresso, l'AFC è inoltre autorizzata a effettuare profilazioni, incluse quelle a rischio elevato:

24. Legge del 21 marzo 1969⁸¹ sull'imposizione del tabacco

Art. 18 cpv. 4

⁴ L'importo dell'imposta può essere stabilito sotto forma di decisione individuale automatizzata.

25. Legge del 6 ottobre 2006⁸² sull'imposizione della birra

Art. 17 cpv. 3, secondo periodo

³ ... L'importo dell'imposta può essere stabilito sotto forma di decisione individuale automatizzata.

⁷⁸ RS **614.0**

⁷⁹ RS **631.0**

⁸⁰ RS **641.20**

⁸¹ RS **641.31**

⁸² RS **641.411**

26. Legge federale del 21 giugno 1996⁸³ sull'imposizione degli oli minerali*Art. 21 cpv. 2^{bis}*

^{2bis} L'importo dell'imposta può essere stabilito sotto forma di decisione individuale automatizzata.

27. Legge del 23 marzo 2007⁸⁴ sull'approvvigionamento elettrico*Art. 17c cpv. 1, secondo periodo*

¹ ... Al trattamento di dati concernenti persone giuridiche si applicano gli articoli 57q^{bis}–57x della legge del 21 marzo 1997⁸⁵ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA).

Art. 24

Fatto salvo l'articolo 7a capoverso 2 LOGA⁸⁶, il Consiglio federale può concludere convenzioni internazionali che rientrano nel campo d'applicazione della presente legge.

28. Legge federale del 20 dicembre 1957⁸⁷ sulle ferrovie*Art. 9o cpv. 2, terzo periodo*

² ... Il Consiglio federale disciplina gli emolumenti nel quadro dell'articolo 46a della legge del 21 marzo 1997⁸⁸ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA).

Art. 16a cpv. 1, primo periodo

¹ Per il trattamento di dati, il gestore dell'infrastruttura sottostà agli articoli 57q^{bis}–57x LOGA⁸⁹ e agli articoli 33–42 della legge federale del 25 settembre 2020⁹⁰ sulla protezione dei dati (LPD). ...

⁸³ RS **641.61**

⁸⁴ RS **734.7**

⁸⁵ RS **172.010**

⁸⁶ RS **172.010**

⁸⁷ RS **742.101**

⁸⁸ RS **172.010**

⁸⁹ RS **172.010**

⁹⁰ RS **235.1**

29. Legge del 20 marzo 2009⁹¹ sul trasporto di viaggiatori

Art. 54 cpv. 1, primo periodo

¹ Per le loro attività che rientrano nella concessione o nell'autorizzazione, le imprese sottostanno agli articoli 57q^{bis}–57x della legge del 21 marzo 1997⁹² sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione e agli articoli 33–42 della legge federale del 25 settembre 2020⁹³ sulla protezione dei dati (LPD). ...

30. Legge federale del 18 marzo 2016⁹⁴ sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

Art. 4

Il Servizio, le autorità abilitate a disporre la sorveglianza, le autorità d'approvazione, i fornitori di servizi postali e i fornitori di servizi di telecomunicazione possono trattare i dati personali, compresi i dati degni di particolare protezione, di cui necessitano per disporre, approvare e attuare la sorveglianza.

Art. 10 cpv. 1 lett. b, 2, secondo periodo, e 2^{ter}

¹ Per quanto concerne i dati raccolti nell'ambito di un procedimento penale o per l'esecuzione di una domanda di assistenza giudiziaria:

- b. il diritto d'accesso ai dati dopo la chiusura del procedimento è retto dagli articoli 57t e 57u della legge del 21 marzo 1997⁹⁵ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) e dalla legge federale del 25 settembre 2020⁹⁶ sulla protezione dei dati (LPD) se l'autorità incaricata della domanda di assistenza giudiziaria è un'autorità federale o dal diritto cantonale se è un'autorità cantonale.

² Il diritto d'accesso ai dati raccolti nell'ambito della ricerca di persone scomparse o di condannati è retto dagli articoli 57t e 57u LOGA e dalla LPD se l'autorità incaricata della ricerca è un'autorità federale o dal diritto cantonale se è un'autorità cantonale.

...

^{2ter} Il diritto d'accesso ai dati raccolti nell'ambito di localizzazioni tramite telefonia mobile ai sensi dell'articolo 23q capoverso 3 LMSI⁹⁷ è retto dagli articoli 57t e 57u LOGA e dalla LPD se l'autorità incaricata della sorveglianza è un'autorità federale o dal diritto cantonale se è un'autorità cantonale.

91 RS 745.1
92 RS 172.010
93 RS 235.1
94 RS 780.1
95 RS 172.010
96 RS 235.1
97 RS 120

31. Legge del 30 aprile 1997⁹⁸ sulle telecomunicazioni

Art. 13b cpv. 1, secondo periodo, 2, frase introduttiva, e 4, primo periodo

¹ ... Fanno parte di tali dati anche i dati degni di particolare protezione raccolti nell'ambito di procedimenti amministrativi o penali amministrativi. ...

² Salvo diversa disposizione di accordi internazionali, la Commissione e l'Ufficio federale possono trasmettere dati ad autorità di vigilanza estere incaricate di compiti nel settore delle telecomunicazioni, inclusi i dati degni di particolare protezione raccolti nell'ambito di procedimenti amministrativi o penali amministrativi, soltanto se queste autorità:

⁴ Le autorità svizzere trasmettono gratuitamente alla Commissione e all'Ufficio federale i dati che potrebbero essere importanti per l'esecuzione della legislazione sulle telecomunicazioni, inclusi i dati degni di particolare protezione. ...

32. Legge federale del 24 marzo 2006⁹⁹ sulla radiotelevisione

Art. 88 cpv. 2

² Il trattamento dei dati è retto dagli articoli 57q^{bis}–57x della legge del 21 marzo 1997¹⁰⁰ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione e dalle disposizioni della LPD¹⁰¹ applicabili agli organi federali.

33. Legge del 1° ottobre 2021¹⁰² sui prodotti del tabacco

Art. 39 Trattamento dei dati personali e dei dati concernenti persone giuridiche

¹ Le autorità federali e cantonali competenti hanno il diritto di trattare dati personali, inclusi i dati concernenti procedimenti e sanzioni amministrativi o penali, nonché dati concernenti persone giuridiche, per quanto necessario all'esecuzione dei loro compiti conformemente alla presente legge.

² Il Consiglio federale disciplina la forma del trattamento e la natura dei dati e delle informazioni trattate; stabilisce inoltre i termini per la conservazione e la distruzione di tali dati.

⁹⁸ RS 784.10

⁹⁹ RS 784.40

¹⁰⁰ RS 172.010

¹⁰¹ RS 235.1

¹⁰² RS 818.32

34. Legge del 17 giugno 2005¹⁰³ contro il lavoro nero

Art. 17a cpv. 3

³ Gli articoli 57t–57w della legge del 21 marzo 1997¹⁰⁴ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione sono applicabili.

35. Legge federale del 25 giugno 1982¹⁰⁵ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Art. 85a cpv. 1, frase introduttiva

¹ Gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono trattare o far trattare dati personali, compresi dati degni di particolare protezione, di cui necessitano per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge, segnatamente per:

36. Legge federale del 20 marzo 1981¹⁰⁶ sull'assicurazione contro gli infortuni

Art. 96 cpv. 2

² Per adempiere tali compiti possono inoltre effettuare profilazioni, incluse quelle a rischio elevato, ed emanare decisioni individuali automatizzate.

37. Legge federale del 19 giugno 1992¹⁰⁷ sull'assicurazione militare

Art. 94a cpv. 2

² Per adempiere tali compiti possono inoltre effettuare profilazioni, incluse quelle a rischio elevato, ed emanare decisioni individuali automatizzate.

¹⁰³ RS **822.41**

¹⁰⁴ RS **172.010**

¹⁰⁵ RS **831.40**

¹⁰⁶ RS **832.20**

¹⁰⁷ RS **833.1**

38. Legge federale del 25 settembre 2020¹⁰⁸ sui precursori di sostanze esplodenti

Art. 23 cpv. 1

¹ Il diritto di accesso e il diritto di far rettificare dati inesatti sono retti dagli articoli 57t–57w della legge del 21 marzo 1997¹⁰⁹ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione e dalla legge federale del 25 settembre 2020¹¹⁰ sulla protezione dei dati.

39. Legge del 3 ottobre 2003¹¹¹ sulla Banca nazionale

Art. 16 cpv. 4^{bis}, secondo periodo, e 5

^{4bis} ... A prescindere dall'articolo 57s^{quinquies} della legge del 21 marzo 1997¹¹² sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) e dall'articolo 39 LPD¹¹³, senza il consenso della Banca nazionale l'Ufficio federale di statistica non è autorizzato a trasmettere a terzi i dati ricevuti.

⁵ Per il rimanente, ai dati concernenti le persone giuridiche si applicano gli articoli 57q^{bis}–57x LOGA e ai dati concernenti le persone fisiche le disposizioni della LPD.

40. Legge del 10 ottobre 1997¹¹⁴ sul riciclaggio di denaro

Art. 29 cpv. 1, secondo periodo, 2, secondo periodo, e 2^{bis}, secondo e terzo periodo

¹ ... Le informazioni possono contenere dati personali degni di particolare protezione e dati concernenti persone giuridiche degni di particolare protezione.

² ... Tali dati includono segnatamente informazioni finanziarie, nonché altri dati personali degni di particolare protezione e dati concernenti persone giuridiche degni di particolare protezione acquisiti nell'ambito di procedimenti penali, penali amministrativi e amministrativi, compresi i procedimenti pendenti.

^{2bis} ... Le informazioni possono contenere dati personali degni di particolare protezione e dati concernenti persone giuridiche degni di particolare protezione. L'articolo 30 capoversi 2–5 si applica per analogia.

- ¹⁰⁸ RS **941.42**
- ¹⁰⁹ RS **172.010**
- ¹¹⁰ RS **235.1**
- ¹¹¹ RS **951.11**
- ¹¹² RS **172.010**
- ¹¹³ RS **235.1**
- ¹¹⁴ RS **955.0**

Art. 29b cpv. 1, secondo periodo

¹ ... Le informazioni possono contenere dati personali degni di particolare protezione e dati concernenti persone giuridiche degni di particolare protezione.

Art. 30 cpv. 1, frase introduttiva

¹ L'Ufficio di comunicazione può trasmettere a un ufficio di comunicazione estero i dati personali, inclusi quelli degni di particolare protezione, e i dati concernenti persone giuridiche, inclusi quelli degni di particolare protezione, nonché le altre informazioni, di cui è in possesso o che è autorizzato a raccogliere conformemente alla presente legge, se l'ufficio di comunicazione estero:

Art. 31a

Per quanto la presente legge non contenga disposizioni sull'assistenza amministrativa da parte dell'Ufficio di comunicazione, si applica per analogia la sezione 1 della legge federale del 7 ottobre 1994¹¹⁵ sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione.

*Titolo prima dell'art. 33***Capitolo 5 Trattamento di dati personali e di dati concernenti persone giuridiche***Art. 33 Principi*

¹ Il trattamento di dati personali è disciplinato dalla legge federale del 25 settembre 2020¹¹⁶ sulla protezione dei dati (LPD).

² Il trattamento di dati concernenti persone giuridiche è disciplinato dagli articoli 57^q^{bis}-57^x della legge del 21 marzo 1997¹¹⁷ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA).

Art. 34 cpv. 2 e 3

² Possono trasmettere dati, inclusi dati personali degni di particolare protezione e dati concernenti persone giuridiche degni di particolare protezione, provenienti da tali banche dati e incarti unicamente alla FINMA, alla CFCG, all'autorità intercantonale, all'Ufficio centrale, agli organismi di vigilanza, agli organismi di autodisciplina, all'Ufficio di comunicazione e alle autorità di perseguimento penale.

³ Il diritto d'accesso delle persone interessate previsto dagli articoli 57^r LOGA¹¹⁸ e 25 LPD¹¹⁹ deve essere fatto valere nei confronti dell'Ufficio di comunicazione (art. 35).

¹¹⁵ RS 360

¹¹⁶ RS 235.1

¹¹⁷ RS 172.010

¹¹⁸ RS 172.010

¹¹⁹ RS 235.1

Art. 35 cpv. 1 e 2, secondo periodo

¹ L'Ufficio di comunicazione tratta dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione, e dati concernenti persone giuridiche, compresi quelli degni di particolare protezione. Il diritto d'accesso è disciplinato dagli articoli 7 e seguenti della legge federale del 13 giugno 2008¹²⁰ sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione.

² ... Le informazioni possono contenere dati personali degni di particolare protezione e dati concernenti persone giuridiche degni di particolare protezione.